



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008



**Dipartimento Provinciale di
Venezia**

Via Lissa, 6
30174 Venezia Mestre Italy
Tel. +39 041 5445539
Fax +39 041 5445500
e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.veneto.it

**Servizio Stato dell'Ambiente
Responsabile del procedimento:**

Dott. Marco Ostoich
e-mail: marco.ostoich@arpa.veneto.it

Responsabile dell'istruttoria:

Dr.ssa Consuelo Zemello
e-mail: consuelo.zemello@arpa.veneto.it

Prot. n.

Venezia-Mestre, 7/12/16

Class. X.00.00

Spett.le Regione del Veneto
Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)
Via Baseggio 5
30174 Mestre (VE)
dip.territorio@pec.regione.veneto.it
enrico.baschiera@regione.veneto.it

Al Comune di Venezia
protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano per la gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – revisione 3, in Comune di Venezia. D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. **Contributo istruttoria ARPAV.**

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano per la gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia – revisione 3, in Comune di Venezia.

Il Rapporto Ambientale Preliminare ricevuto riguarda l'aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti che, ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. n. 182/2003, "è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto". La prima versione del Piano era stata approvata dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2008. Successivamente APV ha trasmesso agli Uffici Regionali competenti, in data 28/02/2012 il primo aggiornamento del Piano (Rev. 2 – Anno 2011). L'aggiornamento attuale mantiene la medesima filosofia posseduta dalle versioni precedenti, ovvero la volontà di promuovere azioni di incentivazione del recupero di materia ed energia.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e gli effetti derivanti dall'attuazione del progetto in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Inquinamento acustico

Nella relazione non è presente una trattazione dell'impatto acustico. Non è pertanto possibile valutare se il piano in oggetto possa comportare una alterazione dell'ambiente sotto il profilo del clima acustico. Considerato che le operazioni di raccolta rifiuti comportano l'impiego di vari mezzi e attrezzature che possono costituire fonte di rumore, si ritiene necessario che all'interno della procedura di VAS si prenda in considerazione anche la componente di impatto acustico, effettuando una stima previsionale dei livelli sonori generati, in particolare con riferimento alle aree abitate. Qualora si prevedano livelli sonori superiori ai limiti prescritti, il piano dovrà prevedere specifiche misure di mitigazione delle immissioni sonore.

Acque meteoriche

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

Con riferimento a quanto sopra riportato, si ritiene il piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nel suddetto piano, delle considerazioni fin qui descritte.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Stato dell'Ambiente
Dott. Marco Ostojich

